

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO ASSICURATIVO "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE" DEL
COMUNE DI FIRENZE

INDICE

1. PREMESSE	2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara	3
2.2 Chiarimenti	3
2.3 Comunicazioni	4
2.3.1 - Comunicazioni nell'ambito della procedura di gara	4
2.3.2 - Comunicazioni dell'amministrazione ai sensi degli artt. 76 D.Lgs. 50/2016	4
2.3.3 -Comunicazioni dell'amministrazione inerenti il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, co. 9 D.Lgs. 50/2016	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	5
4.1 Durata	5
4.2 Opzioni e rinnovi.....	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
6. REQUISITI GENERALI	8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
7.1 Requisiti di idoneità	9
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	10
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	10
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	11
7.4.bis Indicazioni per le imprese in coassicurazione	11
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	12
8. AVVALIMENTO	12
9. SUBAPPALTO.....	14
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
11. SOPRALLUOGO	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
13.1 - Requisiti informatici per partecipare all'appalto	17
13.2 - Modalità di identificazione sul sistema telematico	18
13.3 - Documentazione e dichiarazioni da presentare per la gara	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
15.1 Domanda di partecipazione e modulo AD-altre dichiarazioni.....	22
15.2 Documento di gara unico europeo.....	25
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	27

16. OFFERTA TECNICA	33
17. OFFERTA ECONOMICA	34
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	35
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	35
18.2 Criteri di valutazione dell'offerta economica	41
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	42
21. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	43
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	44
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	44
24. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	47
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	47

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 01946 del 30.03.2021, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio denominato “Servizi assicurativi – Responsabilità Civile Patrimoniale”.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) ed art. 2 del DL 76/2020 così come convertito con Legge 120/2020.

La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell'art.58 del Codice, attraverso la piattaforma regionale START.

Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito <https://start.toscana.it/>

Si applicano pertanto alla presente procedura anche:

- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>;
- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici del Comune di Firenze, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber tel. 055.642259, o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

Per informazioni sull'oggetto del Servizio è possibile rivolgersi alla Direzione Patrimonio Immobiliare, Via dell'Anguillara 21 – Firenze - tel. 055/2769712 – 055/2769633.

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Firenze [codice NUTS ITI14]

CIG 8688721F61 CPV 66516500-5

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è messa a disposizione sul sito internet della piattaforma **START** al seguente indirizzo <https://start.toscana.it/> ed anche sul sito internet <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>

e comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del seguente documento: “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Modulistica per offerta costituita da:
 - Domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico START;
 - Modulo AD – Altre Dichiarazioni del concorrente;
 - Modulo di dichiarazione “DGUE” in formato editabile;
 - Modulo di dichiarazioni impresa consorziata esecutrice (Modulo C);
 - Modulo di dichiarazioni impresa ausiliaria (Modulo AV);
 - Modulo di Dichiarazione in materia di accesso;
 - Modulo OT-Offerta Tecnica;
 - Offerta Economica, generata automaticamente dal sistema informatico di START.
- 5) Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10.10.2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare nella pagina di dettaglio della presente gara attraverso l'apposita sezione di START **“Chiarimenti”, entro il 14.06.2021**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile **verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara e all'indirizzo internet <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma, diversa da quella suindicata.

2.3 COMUNICAZIONI

2.3.1 - Comunicazioni nell'ambito della procedura di gara

Tutte le **COMUNICAZIONI nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle relative al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 e di quelle di cui all'art. 76 comma 2-bis e comma 5**, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell'art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/r- Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche, indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale" di cui al successivo punto 15. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

In considerazione del fatto che le comunicazioni di cui ai successivi punto 2.3.2 e 2.3.3 devono avvenire tramite PEC, le imprese sono tenute ad entrare nel sistema telematico ed inserire il proprio indirizzo di PEC.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Giunta Regionale utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

2.3.2 - Comunicazioni dell'amministrazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici di cui all'art. 76, comma 2-bis e comma 5, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC direz.patrimonio@pec.comune.fi.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.3.3 - Comunicazioni dell'amministrazione inerenti il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC direz.patrimonio@pec.comune.fi.it della Stazione appaltante e allo stesso indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara per il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e comma 5 del Codice. Si richiama, anche con riferimento al soccorso istruttorio, tutto quanto previsto per le comunicazioni tramite pec nel precedente punto 2.3.2.

Le medesime comunicazioni inerenti il soccorso istruttorio saranno altresì replicate con le modalità indicate al precedente punto 2.3.1 per le altre comunicazioni tramite START.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di servizio non frazionabile

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo
1	Servizio assicurativo "Responsabilità Civile Patrimoniale"	66516500-5	P	232.767,12
Importo totale a base di gara				232.767,12

L'importo lordo stimato del premio annuo, al netto di franchigie e regolazioni premi, è pari a € 96.000 (novantaseimila/00).

L'importo lordo complessivo stimato del premio a base di gara non comprende franchigie e regolazione premio.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00

L'appalto è finanziato con stanziamenti di bilancio sui capitoli del Bilancio Ordinario n. 21740 e n. 21755.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 29 mesi e 2 giorni, decorrente dalle ore 24,00 del 29.7.2021 e fino alle ore 24.00 del 31.12.2023.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di 24 mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la facoltà di modificare la durata contrattuale, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente, per un periodo presunto di 120 giorni o comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate a tale individuazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pertanto pari ad €. 456.328,32 al netto di franchigie e regolazione premio, come da Tabella sottostante:

Servizio	Importo annuo lordo a base di gara	Importo lordo del contratto (29 mesi e 2 giorni)	Proroga eventuale 120 giorni	Importo eventuale ripetizione servizi analoghi ex art. 63, co. 5 D. Lgs. n. 50/2016 (24 mesi)	Totale valore appalto
RC Patrimoniale della P.A.	€ 96.000,00	€ 232.767,12	€ 31.561,20	€ 192.000,00	€ 456.328,32

5.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera b\)](#), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per la prestazione del presente servizio è inoltre ammessa la partecipazione in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c. Ai fini dell'incompatibilità per la partecipazione in più forme all'appalto si fa riferimento alla normativa applicabile ai raggruppamenti di concorrenti.

Come stabilito dall'A.N.A.C con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

E' ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di polizza.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nel caso di coassicurazione, la delegataria deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40% del rischio oggetto di gara, mentre le singole coassicuratrici (deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio pari ad almeno il 30%.

In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti, nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La Società Delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli del disciplinare di gara. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in ogni caso, avvalersi di quanto previsto dall'art. 85 co. 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo relativo a ciascun lotto per cui si partecipa per le imprese aventi sede legale in Italia);

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto del lotto per cui si partecipa in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta riferita al ramo assicurativo relativo al presente appalto” cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia) nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Per il requisito di idoneità di cui alla lettera b) del presente punto (7.1) si fa riferimento al D.Lgs. n. 209/2005.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Raccolta premi assicurativi per il ramo RC complessivamente nel triennio 2017 – 2018 – 2019 pari ad almeno € 57.000.0000,00

Tale requisito è richiesto in quanto per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 83, comma 5, del d.lgs. 50/2016: pertanto, tale requisito è richiesto poiché la solidità dal punto di vista finanziario è ritenuta dalla stazione Appaltante come requisito essenziale in quanto la prestazione da parte della compagnia ha un contenuto principalmente finanziario e non esclusivamente tecnico.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, dei seguenti servizi analoghi:

- gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno n. 3 servizi assicurativi analoghi al ramo oggetto della gara, il cui valore annuale complessivo, ovvero la somma dei premi dei contratti presentati per ciascuna annualità, sia pari almeno all'importo annuo a base di gara (€ 96.000,00).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:

- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- o, in alternativa, copia completa dei contratti.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:

- copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, accompagnati da originale o copia conforme delle fatture relative all'avvenuta esecuzione;
- o, in alternativa, copia completa dei contratti.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.4.bis Indicazioni per le imprese in coassicurazione.

Nel caso di partecipazione di imprese in coassicurazione, dette imprese devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

L'impresa che assume la quota maggiore di ritenzione del rischio riveste il ruolo di delegataria che deve essere assimilata alla mandataria.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 6 non devono ricorrere nei confronti di: ciascuna delle imprese in coassicurazione;

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:

- a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- c) requisiti di capacità economica e finanziaria:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandatarie.
 - nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- d) requisiti e capacità tecnica e professionale:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandatarie.
 - nel caso di coassicurazione devono essere in capo alla Delegataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può assumere il ruolo di subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

In sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, compila la sez. C della Parte II del DGUE, indicando la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Inoltre, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega alla documentazione di gara, la seguente documentazione aggiuntiva:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Modello AV, contenente:
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria¹.

¹ Il PASSOE del concorrente dovrà contenere anche l'indicazione dell'impresa ausiliaria (denominazione e C.F.) ed essere sottoscritto digitalmente sia dal concorrente che dall'impresa ausiliaria (rappresentante legale/procuratore)

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti in corso di esecuzione dall'art. 89, comma 9, del Codice, circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del **40%** dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori proposti dall'aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 4.655,34 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, con causale "Garanzia provvisoria procedura aperta **CIG 8688721F61** beneficiario Comune di Firenze Palazzo Vecchio - IBAN: IT75I0306902887100000300015 "; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme **agli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 93 e 103 del Codice, adottati con Decreto 18 gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti dei documenti attestanti la costituzione della garanzia e l'impegno del fideiussore, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea, sottoscritta digitalmente da entrambi i contraenti.

11. SOPRALLUOGO

Per il presente appalto non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "gara Gestione contributi gara", accessibile al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

e allegano la ricevuta ai documenti di gara in forma telematica.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 - Requisiti informatici per partecipare all'appalto

La presente gara, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, è svolta telematicamente sulla piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, quale soggetto aggregatore di riferimento. La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- ☐ Memoria RAM 2 GB o superiore;
- ☐ Scheda grafica e memoria on-board;
- ☐ Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- ☐ Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- ☐ Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

NB: I documenti informatici trasmessi mediante il sistema dovranno essere **preferibilmente nei seguenti formati**, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;

- PDF / JPG per le immagini

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

13.2 - Modalità di identificazione sul sistema telematico

Per partecipare all'appalto, nel rispetto delle tempistiche per la presentazione dell'offerta di cui al successivo punto 13.3, gli operatori economici interessati dovranno, se non già identificati, identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo **<https://start.toscana.it/>** ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 13.3.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per partecipare alla presente procedura di appalto e per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del Gestore del Sistema Telematico, Società i-Faber, tel. 055.642259, o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

13.3 - Documentazione e dichiarazioni da presentare per la gara

Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28.06.2021**, secondo le modalità indicate al punto 15. L'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto" consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>. La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, negli appositi spazi relativi alla gara di cui trattasi, la seguente documentazione:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

Costituirà causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo al di fuori dell'offerta economica, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è consentito al concorrente, entro i termini fissati nel bando di gara per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, presentare una nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, gli ulteriori documenti, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e già messi a disposizione sulla piattaforma di START e all'indirizzo internet <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti> ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START.

Premesso che ciascun concorrente deve presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento ed elencati al paragrafo 2.1. del Disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

La documentazione potrà essere prodotta in forma di:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. **La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.** Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La richiesta di regolarizzazione/integrazione documentale sarà inviata mediante la piattaforma START al concorrente interessato, il quale dovrà inviare quanto richiestogli mediante la stessa piattaforma START; la stessa richiesta documentale sarà inviata anche all'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica, indicato in sede di offerta dal concorrente interessato, il quale dovrà inviare quanto richiestogli all'indirizzo PEC indicatogli dalla Stazione appaltante, così come previsto al punto 2.3.3.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti da **START** per la documentazione amministrativa, tutta la documentazione di seguito elencata. Le dichiarazioni e i documenti richiesti sono essenziali alla partecipazione alla gara e dunque obbligatori.

La Domanda di partecipazione, avendo natura di istanza telematica diretta all'ottenimento di un provvedimento amministrativo **è soggetta all'imposta di bollo** ai sensi dell'art. 3, punto 1-bis della tariffa-allegato A al DPR 642/1972, **nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento**

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Firenze, C.F.01307110484);
- **del codice ufficio o ente (campo 6: _____) [Per quanto riguarda il codice ufficio dai indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all'imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all'imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell'Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice assegnato all'Ufficio Territoriale nella**

cui circoscrizione ha sede l'Impresa medesima (a titolo esemplificativo, il codice dell'Ufficio di Firenze è TZM); tutti i codici sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia dell'Entrate];

- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento [campo 12: "Imposta di bollo – PROCEDURA APERTA CIG:....."]].

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "Comprova imposta di bollo" scansione del Modello F23 contenente attestazione di avvenuto pagamento.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODULO AD-ALTRE DICHIARAZIONI

La **Domanda di partecipazione** è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i *form on line*:
 - **"Forma di partecipazione/Dati identificativi"** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - **"Modelli dinamici: inserimento dati"** (passo 3 della procedura di presentazione offerta);
- **Scaricare** sul proprio pc il documento *"domanda di partecipazione"* generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento *"domanda di partecipazione"* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento *"domanda di partecipazione"* firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nella **Domanda di partecipazione, generata dal sistema e compilata in modalità telematica**, il concorrente deve:

- indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, o socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro²;

² Si precisa che:

- in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
- in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;
- in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche;

- attestare che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art. 76 del Codice;
- dichiarare le posizioni INPS e INAIL, il contratto collettivo applicato, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nel capitolato;
- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" del Comune di Firenze consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Firenze;
- dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- dichiarare la non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Si precisa che la domanda di partecipazione, così come il modulo integrativo AD, deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di impresa individuale, la domanda e il modulo integrativo AD devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; la domanda e il modulo AD possono essere sottoscritti anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda e il modulo AD devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di coassicurazione, la domanda ed il modulo AD dovranno essere sottoscritti digitalmente sia dalla delegataria che dalle deleganti;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare :
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione e il modulo AD devono essere sottoscritti digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione e il modulo AD devono essere sottoscritti digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione e il modulo AD devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

L'operatore economico nel modello on-line **“Forma di partecipazione/Dati identificativi”**:

a. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;

b. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie su indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

c. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art. 76 del Codice;

d. indica le posizioni INPS e INAIL e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Operatori Riuniti (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi modelli on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. i modelli on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:
 1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
 2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;

3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà: firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti;

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara in coassicurazione:

- la delegataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuna delle altre singole coassicuratrici deleganti, i rispettivi modelli on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I modelli on line corrispondenti ad ogni singola coassicuratrice delegante vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per ogni singola coassicuratrice delegante dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente all'assicuratore delegatario e ad ogni singola coassicuratrice delegante;
2. la quota percentuale di rischio ritenuta, per ciascun Lotto per cui si partecipa, dall'assicuratore delegatario e da ogni singola coassicuratrice delegante;
3. sia il delegatario che ognuna delle deleganti dovrà: firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti;

La suddetta documentazione prodotta dal delegatario e da ciascuna delle deleganti deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale delegatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Consorzi art. 45 comma 2, lettere b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.lgs. 50/2016 deve:

- compilare i modelli on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.lgs. 50/2016);
- firmare digitalmente la “Domanda di partecipazione” generata dal sistema e il “modulo AD- Altre dichiarazioni”.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione fra gli allegati alla documentazione di gara all'indirizzo internet della piattaforma START <https://start.toscana.it/> ed anche sul sito internet: <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. In questo caso avrà cura di allegare anche l'ulteriore documentazione richiesta in caso di avvalimento ed indicata puntualmente all'art. 8 del presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, lettera b-bis, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice; e che, fino all'aggiornamento del DGUE al D.L. 14 dicembre 2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega altresì una dichiarazione integrativa in ordine all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c, c-bis e c-ter del Codice; e infine che, fino all'aggiornamento del DGUE al D.L. 18 aprile 2019 convertito, con modificazioni, in Legge 14 giugno 2019, n.55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega anche una dichiarazione integrativa in ordine all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, come modificato dalla suddetta Legge n.55/2019, in particolare in riferimento al comma 5, lett. c-quater del citato art.80, che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. Ulteriore dichiarazione integrativa da allegare è quella relativa alla insussistenza della clausola di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice, come modificato dal DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020. **Dette dichiarazioni integrative sono già contenute nella modulistica di cui al punto 2.1 del presente disciplinare – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare**].*

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Una volta compilato, il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (o ausiliario, consorziato esecutore) ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di coassicurazione, sia dalla delegataria che dalle deleganti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, **sul Modulo AD-Altre Dichiarazioni**, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, lettera b-bis), e comma 5 lett. f-bis) e lett. f-ter) del Codice; *[e fino all'aggiornamento del DGUE al D.L. 14 dicembre 2018]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice; *[e fino all'aggiornamento del DGUE alla Legge 14 giugno 2019, n.55]* dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come modificato dalla Legge n.55/2019, e in particolare, ai sensi dell'art.80 comma 5, lett. c-quater, del Codice, che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; *[e fino all'aggiornamento del DGUE al D.L. 76/2020, come convertito in L. 120/2020]* dichiara di non incorrere nella causa di esclusione (*violazione obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati*) di cui all'art. 80 co. 4 quinto periodo del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara **remunerativa** l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, e si impegna a dare immediato inizio al servizio su richiesta del Responsabile della competente Direzione dell'Amministrazione anche in pendenza della stipula dell'atto formale di appalto, senza pretendere compensi ed indennità di sorta, anche in quanto, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (*Decreto Semplificazioni*), come convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120:
- è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - il mancato rispetto dei termini ivi previsti per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;
5. accetta l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 10 ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e si impegna al rispetto delle clausole contenute nella citata Intesa da rendersi secondo i contenuti previsti nella Domanda di partecipazione, con particolare riferimento alle clausole contenute all'art. 2, comma 1, punto c) e all'art. 5, comma 1, in particolare le seguenti clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile ;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento Comune di Firenze” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.1.2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari le particolari condizioni per l'esecuzione del contratto prescritte nel disciplinare di gara nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e comma 5 del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del GDPR Reg. n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

11. si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;

12. *[per gli operatori economici con domanda di concordato preventivo non ancora ammessi al concordato preventivo]*

di avere depositato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 del RD 267/42 e ne indica gli estremi, e ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c) del DGUE, **dichiara:**

- **di avvalersi** ai sensi dell'art. 110 co. 4 del D.Lgs 50/16 dei requisiti di altro operatore, indicando l'impresa ausiliaria,
- (*in caso di partecipazione in Raggruppamento*), di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;

ed allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

13. [*per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo*]

di avere depositato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 del RD 267/42 indicandone gli estremi e ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, precisa di essere stato ammesso a concordato preventivo con decreto di cui all'art. 163 RD 267/42 di cui riporta gli estremi ed, inoltre, allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

[*se ricorrono gli estremi di cui all'art. 110 co. 6 D.Lgs 50/16*] riporta gli estremi del provvedimento con cui Anac ne ha subordinato la partecipazione a procedure di affidamento ai sensi dell'art. 110 co. 6 D.Lgs 50/16 ad avvalimento e che pertanto dichiara di avvalersi quale impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 110 co. 6 D.Lgs 50/16 dell'impresa

14. dichiara che in caso di aggiudicazione, **si avvarrà o non si avvarrà di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando della presente procedura**, di cui all'art. 105, comma 3, lett. c - *bis*) del D.Lgs. 50/2016;

15. nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art.93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, indica i relativi giustificativi.

Le suddette dichiarazioni, di cui al Modulo AD, dovranno essere sottoscritte come già precisato al precedente paragrafo 15.1 ed inserite nell'apposto spazio predisposto sul sistema telematico.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START (NB: La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000):

16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice; il PASSOE del concorrente dovrà essere redatto tenendo conto del PASSOE dell'ausiliaria, dovrà riportare il C.F./P.iva dell'ausiliaria e dovrà essere sottoscritto sia dall'ausiliaria che dal concorrente; dovranno essere, inoltre, inserite nel PASSOE del concorrente, in aggiunta al concorrente, con firma digitale del rappresentante legale o procuratore di ciascun soggetto, le eventuali imprese consorziate esecutrici, nel caso in cui il concorrente sia un consorzio, e le eventuali imprese mandanti, nel caso in cui il concorrente sia un soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett d), f) e g) del Codice. In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme, oppure ove non fosse prodotto il PASSOE, trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli, sarà richiesta regolarizzazione ai sensi del precedente paragrafo 14 nel termine ivi indicato, a pena di esclusione.

17. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

18. documento, in formato elettronico, attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria (ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui al paragrafo 10, sottoscritta digitalmente) con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; la scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto;

19. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

20. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

21. Copia informatica (scansione) del **Modello F23** contenente attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 per la domanda di partecipazione.

22. "Modulo Accesso", con il quale il concorrente autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia integrale dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,

se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

LE DOCUMENTAZIONI E/O LE DICHIARAZIONI NON CONTENUTE NELLA MODULISTICA VANNO PRODOTTE IN FORMATO DIGITALE (SCANSIONE DELL'ORIGINALE CARTACEO), FIRMATE DIGITALMENTE E INSERITE NEL SISTEMA NELL'APPOSITO SPAZIO SUL SISTEMA START DESTINATO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

16. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l'Allegato OT – Scheda di offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere proposta nel modo di seguito riportato:

- dichiarando l'accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute nel capitolato speciale di appalto del lotto cui si intende partecipare, senza la proposizione di alcuna variante;

oppure

- proponendo un'offerta tecnica condizionata, con richiesta di applicazione di varianti migliorative (come previsto nel modulo di offerta tecnica) rispetto alle condizioni di copertura previste nel capitolato speciale di appalto.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi.

A **pena di esclusione**, gli elaborati suindicati e la relativa documentazione giustificativa non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nei documenti che ne fanno parte così come individuati al punto 2.2.1 del presente Disciplinare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e inserita **nell'apposito spazio sul sistema START** destinato all'offerta tecnica.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è generata automaticamente dal sistema informatico START: pertanto, per presentare l'offerta economica i concorrenti dovranno:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento **"OE- offerta economica"** generato dal sistema;
- **Compilare** il modello;
- **Firmare** digitalmente il documento **"OE- offerta economica"**, senza apporre ulteriori modifiche (*si precisa che qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente*);
- **Inserire** nel sistema il documento **"OE- offerta economica"** compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante indicazione del ribasso percentuale offerto rispetto all'importo posto a base di gara.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Insieme all'offerta economica, il concorrente può inserire anche le spiegazioni di cui all'art.97 commi 1 e 4 del Codice.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi *[la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo]*

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Sono ammesse esclusivamente varianti migliorative riferite, unicamente, ai criteri di valutazione di cui al presente disciplinare.

Non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio le varianti migliorative non coincidenti con, ovvero diverse da, quelle previste dalla Stazione Appaltante.

Essendo consentite varianti tecniche al capitolato, i punteggi verranno assegnati con le seguenti modalità:

- nel caso di offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura previste dal Capitolato, quindi in assenza di varianti tecniche migliorative, all'impresa verranno attribuiti 0 (zero) punti;
- nel caso di offerte condizionate quindi con richiesta di applicazione di varianti migliorative alle condizioni di copertura, il punteggio sarà calcolato mediante l'addizione dei punteggi attribuiti alle singole varianti offerte tra quelle previste dalla Stazione Appaltante e di seguito indicate.

Non sono ammesse varianti peggiorative.

MIGLIORIE APPLICABILI		Punteggio
1	ULTRATTIVITA' ANNI 5	

2	ARTICOLO ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE Sostituzione articolo: <i>Anche in deroga alla definizione di responsabilità civile, l'assicurazione è operante per la responsabilità contrattuale in capo al Contraente per le sole perdite patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme vigenti e del CCNL. Sono quindi comprese le perdite patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL.</i> <i>Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto a erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale e relativi alla parte di danno costituita dalla sola obbligazione contrattuale dell'Ente, e cioè quanto dovuto al dipendente in caso di:</i> ✓ <i>reintegro per illegittimo licenziamento</i> ✓ <i>sentenza della Corte dei Conti per giudizio pensionistico</i> ✓ <i>svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate.</i> <i>Sono invece comprese tutte le altre perdite patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie e simili.</i> <i>Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.</i>	
---	---	--

3	ARTICOLO PRECISAZIONE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 SS.MM.II. Sostituzione articolo: <i>Anche in deroga alla definizione di responsabilità civile l'assicurazione è operante per la responsabilità contrattuale derivante all'assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, connesse allo svolgimento delle procedure di gara ai sensi della normativa vigente.</i> <i>L'assicurazione è operante per le attività di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. esperite dall'Ente qualora lo stesso ricopra la funzione di Soggetto aggregatore.</i> <i>L'assicurazione comprende l'attività di commissario di gara dipendente del Contraente.</i> <i>Devono intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi, che il Contraente sia tenuto a erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale, relativi alla parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell'obbligazione contrattuale dell'Ente, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il valore dell'appalto, il mancato guadagno, la perdita di chance, danno curriculare, e spese connesse a questi ultimi.</i>	
4	ARTICOLO PRECISAZIONE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 SS.MM.II. Eliminazione delle parole barrate: <i>Devono intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi, che il Contraente sia tenuto a erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale, relativi alla parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell'obbligazione contrattuale dell'Ente, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il valore dell'appalto, il mancato guadagno, la perdita di chance, danno curriculare, e spese connesse a questi ultimi</i>	

5	INSERIMENTO DEL SEGUENTE ART. Perdite Patrimoniali dallo svolgimento dell'attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere a carico dell'Assicurato in conseguenza di violazioni degli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 e dal D.L. 174/2012, commesse da soggetti di cui l'Assicurato stesso deve rispondere nelle loro funzioni di: • Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e del suo mantenimento prestazionale ai fini di trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione; • Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo della regolarità contabile, controllo di gestione e controllo degli equilibri di bilancio.	
6	ARTICOLO RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI Eliminazione delle parole barrate: (...) b) geologo in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di norme e di leggi	
7/a	ARTICOLO GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - VERTENZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Eliminazione delle parole barrate ("<i>fino a quando ne ha interesse</i>"): <i>La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale</i>	

7/b	ARTICOLO GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - VERTENZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (k) Eliminazione delle parole “<i>finché ne ha interesse</i>” e precisazione dell’operatività anche per i sinistri in franchigia. <i>La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’assicurato stesso con l’assenso dell’assicurato.</i> <i>La Società acconsente di gestire i sinistri anche al di sotto della franchigia contrattuale. In caso di risarcimento inferiore o pari alla franchigia, la Società trasmetterà al Contraente l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare.</i> <i>Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società. In caso di disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società successivamente alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno, e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta. Sono a carico della Società (...)</i> (k) In alternativa alla precedente	
8	FRANCHIGIA FRONTALE Riduzione a € 3.000,00	
9	MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINISTRO Elevazione massima a € 15.000.000,00 MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE IN AGGREGATO ANNUO Elevazione massima a € 30.000.000,00	
11	Si aumentano i limiti d’indennizzo a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno per le garanzie di seguito elencate: • ECOLOGIA E AMBIENTE • INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI • ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE • DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 SS.MM.II. E NORMATIVE PRIVACY/GDPR • ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. • ATTIVITÀ DI CUSTODIA TITOLI E BENI (OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE lett. b) e GARANZIA OPZIONALE)	

	Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza) per le garanzie di seguito elencate: • ECOLOGIA E AMBIENTE • INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI • ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE • DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 SS.MM.II. E NORMATIVE PRIVACY/GDPR • ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. • ATTIVITÀ DI CUSTODIA TITOLI E BENI (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE lett. b) e GARANZIA OPZIONALE)	
12	CONTINUOUS COVER Inserimento articolo: <i>La Società si impegna a tenere indenne l'assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza dell'assicurazione, anche se derivanti da circostanze che fossero note all'assicurato prima della decorrenza, a condizione che:</i> <i>a) alla data in cui per la prima volta l'assicurato sia venuto a conoscenza di circostanze all'origine della richiesta di risarcimento, l'assicurato fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla presente polizza;</i> <i>b) la polizza di assicurazione che garantiva l'assicurato ai sensi del precedente punto a) e le successive polizze non consentissero l'apertura di un sinistro in relazione alle predette circostanze;</i> <i>c) l'assicurato sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio, senza soluzione di continuità con la presente polizza, dalla data di cui al punto a);</i> <i>d) la mancata comunicazione o l'inesatta dichiarazione alla Società delle predette circostanze non fossero intenzionali.</i>	

La valutazione sarà tabellare in quanto per ciascuno dei criteri di valutazione sarà attribuito un punteggio fisso e predefinito, in ragione di quanto specificatamente offerto dai concorrenti tra le opzioni disponibili.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta tecnica (max 80 punti) e il punteggio massimo dell'offerta economica (max 20 punti), la stazione appaltante procederà - qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito il massimo punteggio tecnico (80 punti) - alla determinazione del punteggio tecnico complessivo da attribuire a ciascun concorrente mediante la c.d. "riparametrazione" finalizzata ad attribuire il massimo punteggio tecnico complessivo.

Pertanto, il Punteggio Tecnico complessivo riparametrato (PT_{rip}) ottenuto dal concorrente “i” sarà determinato come segue:

$$PT_{rip} = 80 * PT_i / PT_{migliore}$$

dove:

PT_i = punteggio tecnico del concorrente “i” prima della riparametrazione

$PT_{migliore}$ = punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione

Il punteggio riparametrato sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Nella stessa seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all’offerta tecnica, la Commissione procede all’apertura delle buste “C-Offerta Economica”, dando lettura delle percentuali di ribasso offerte dai concorrenti.

La Commissione procede, nella medesima seduta pubblica, ad attribuire a ciascun concorrente il punteggio economico PE, pari a max 20 punti, in base alla seguente formula:

$$PE = 20 * R_{off} / R_{+}$$

dove:

R_{off} è la percentuale di ribasso offerta dal concorrente

R_{+} è la percentuale di ribasso più alta tra quelle offerte

Il punteggio sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30.06.2021, alle ore 12:00

In considerazione del perdurare del rischio correlato alla diffusione del COVID-19, la seduta avrà luogo senza la presenza del pubblico tenuto conto che lo svolgimento telematico, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, della presente procedura garantisce l’inviolabilità delle buste elettroniche e l’incorrutibilità e immodificabilità di ciascun documento presentato, assicurando altresì la piena tracciabilità di ogni operazione senza che occorra a presidio la presenza fisica del pubblico (come da giurisprudenza conforme, tra cui Consiglio di Stato - sezione V 21 nov. 2017 n. 5388). Eventuali diverse modalità di svolgimento della prima, nonché delle ulteriori, sedute di gara saranno previamente comunicate sulla piattaforma telematica START nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sia a mezzo pubblicazione di avviso in corrispondenza del link della procedura di gara all'indirizzo internet <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti> almeno un giorno prima della data fissata, sia mediante comunicazione, nello stesso termine, sul Sistema START.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sia a mezzo pubblicazione di avviso in corrispondenza del link della procedura di gara all'indirizzo internet <http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti> almeno un giorno prima della data fissata, sia mediante comunicazione, nello stesso termine, sul Sistema START.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad accedere all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata nei termini, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto in questa fase consentirà l'accesso alla sola Documentazione Amministrativa. Il Seggio di gara procederà quindi a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice.

I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 76 co. 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

Il principio di tutela della segretezza delle offerte viene garantito dalla procedura telematica sulla piattaforma START in tutte le sue fasi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice e della piattaforma START.

21. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica (che avrà luogo senza la presenza del pubblico in considerazione del perdurare del rischio correlato alla diffusione del Covid -19 e tenuto conto che lo svolgimento telematico, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, della presente procedura garantisce l’invulnerabilità delle buste elettroniche e l’incorruttabilità e immodificabilità di ciascun documento presentato, assicurando altresì la piena tracciabilità di ogni operazione senza che occorra a presidio la presenza fisica del pubblico), procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto

Successivamente, in seduta pubblica (con le medesime modalità di svolgimento di cui sopra), la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, inserendo tali punteggi nel sistema di START, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva (con le medesime modalità di svolgimento di cui sopra), la commissione procederà all’apertura dell’offerta economica, alla verifica della sua correttezza formale e quindi alla relativa valutazione. La piattaforma di START procederà in automatico all’attribuzione dei punteggi delle offerte economiche valide, sulla base della formula matematica prescelta, e alla formazione della graduatoria.

La piattaforma di START, alla conclusione delle procedure di cui sopra, procederà automaticamente alla redazione della graduatoria finale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella domanda di partecipazione o nella documentazione amministrativa per l'ammissione o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta per fornire alla stazione appaltante le giustificazioni.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le giustificazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera sono inferiori a quanto previsto all'[art. 97 co. 5 lettera d\)](#) del Codice sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'[art. 23 co. 16](#) del Codice, la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione **diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stazione appaltante, ai fini delle verifiche antimafia riguardanti l'affidamento richiederà il rilascio della **informativa liberatoria provvisoria**, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, **ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 3, DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020**. A seguito del rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria sarà autorizzata la stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro i successivi sessanta giorni. Il controllo antimafia verrà eseguito, nel rispetto dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritta dal Comune di Firenze in data 10/10/2019, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la

consultazione della white list ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016 e dell'art.3 DL 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020. La verifica del requisito di regolarità contributiva sarà effettuata tramite DURC on line.

La verifica dell'insussistenza della causa escludente di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice sarà effettuata nel rispetto delle Linee Guida n. 6 Anac e, pertanto, i mezzi di prova adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali saranno quelli elencati da tale Linea guida emanata dall'ANAC in conformità a quanto previsto dall'art. 80 co. 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»), in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel Codice degli appalti successivamente alla loro approvazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

In ogni caso, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di accordo quadro deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 8 del DL 76/2020, convertito in L. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Si precisa che, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il **diritto di accesso** agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà essere effettuato, possibilmente previo appuntamento telefonico, presso l'Ufficio Direzione Patrimonio Immobiliare, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 17:00, Tel. 055/2769633

24. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono previste le seguenti clausole relative a condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, la cui accettazione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 15.3.1, n. 5).

In sede di stipula del contratto o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole di cui all'art. 2 del Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Firenze, riportate al precedente paragrafo 15.3 – 15.3.1, nonché i seguenti obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento:

<Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento Comune di Firenze” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.1.2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione del contratto, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini

della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati sul sito internet www.comune.fi.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.fi.it.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.

Responsabile interno del trattamento dei dati: i Dirigenti del Comune di Firenze Responsabili della relativa fase della procedura.

Responsabile esterno del trattamento dei dati: è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Firenze assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.